

Contributi - Lavoro usurante svolto all'estero in ambito UE - Contribuzione aggiuntiva accreditata nello Stato membro - Totalizzazione dei contributi - Rilevanza - Limiti - Fondamento.

Corte di Cassazione - 26.07.2016 n. 15432 - Pres. Venuti - Rel. Negri Della Torre - D.A. e altri (Avv. Andreoni) - INPS (Avv.ti. Preden, Patteri, Carcavallo, Caliulo).

Ai fini della totalizzazione dei contributi per la fruizione della pensione di anzianità anticipata in Italia, il lavoratore appartenente a Stato dell'Unione Europea (nella specie, Romania), ove abbia svolto lavoro usurante, deve avere ivi lavorato almeno sette anni negli ultimi dieci ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 67 del 2011, atteso che l'art. 11 del Regolamento CEE n. 883 del 2004, nel prevedere che gli Stati membri sono competenti per determinare le condizioni previste dalla loro legislazione nazionale per le prestazioni di sicurezza sociale, assoggetta la persona che esercita attività subordinata o autonoma in uno Stato membro alla legislazione di detto Stato.

FATTO - Con sentenza n. 446/2014, depositata il 4 novembre 2014, la Corte di Appello di Genova respingeva l'appello proposto da D.A. nei confronti della sentenza del Tribunale di Genova che ne aveva respinto la domanda di accertamento del diritto a percepire la pensione di anzianità con decorrenza dall'1/1/2013, previa totalizzazione dei periodi contributivi relativi al periodo di lavoro prestato in Romania e in Italia.

La Corte distrettuale osservava, a sostegno della propria decisione, che l'appellante non poteva usufruire del bonus di quattro anni e tre mesi di contribuzione riconosciutagli in Romania per lavori usuranti, sul rilievo che l'art. 11 del Regolamento CE n. 883/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce che gli Stati membri, pur nel principio di totalizzazione, restano competenti per determinare le condizioni previste dalla loro legislazione nazionale per il riconoscimento delle prestazioni di sicurezza sociale e che in Italia il pensionamento anticipato è previsto solo per coloro che abbiano svolto attività usurante per almeno sette anni negli ultimi dieci (D.Lgs. n. 67 del 2011, art. 1, comma 2).

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il D., con tre motivi; l'INPS ha resistito con controricorso, assistito da memoria.

DIRITTO - Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 1, 6 e 66 del Regolamento CE n. 883/2004 del 29 aprile 2004 In relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, deduce che la pensione di anzianità rientra nel campo applicativo di detto Regolamento perché pensione anticipata di vecchiaia e non pre-pensionamento.

Con il secondo motivo, denunciando falsa applicazione dell'art. 11 del Regolamento CE n. 883/2004 in combinato disposto con del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, art. 1, nonché violazione degli artt. 5 e 6 del medesimo Regolamento in combinato disposto con L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 6, 2^a inciso, il ricorrente deduce che in regime di totalizzazione l'INPS non può neutralizzare la contribuzione aggiuntiva, accreditata in uno Stato membro, posto che nel sistema Italiano tutta la contribuzione eccedente i 35 anni è comunque utile per il diritto a pensione di anzianità.

Con il terzo motivo, proposto in subordine al precedente, il D. denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), non avendo la Corte di Appello considerato che il periodo di lavoro usurante era stato certificato dalla Romania non già in 4 anni e 3 mesi (corrispondenti alla contribuzione figurativa) ma in 17 anni, 6 mesi e 5 giorni.

Il ricorso non può essere accolto.

Il primo e il terzo motivo risultano inammissibili: il primo in quanto formula censure che non attengono alla ragione decisoria seguita nella sentenza impugnata; il terzo in quanto precluso dall'art. 348 *ter* c.p.c., u.c., in presenza di sentenza di appello che ha confermato la decisione di primo grado e di un giudizio di appello introdotto con ricorso depositato oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del Decreto (n. 83 del 2012) che ha introdotto la disposizione richiamata.

Il secondo motivo è infondato.

L'art. 11 del Regolamento CE n. 883/2004 prevede, all'art. 11 comma 1, che le persone, alle quali si applica il presente Regolamento, sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo"; prevede poi, al comma 3, lett. a), che "una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro". Su tale premessa non pare dubbio che la sentenza impugnata si sottragga alla critica che le viene rivolta con il motivo in esame, atteso l'assoggettamento del ricorrente, occupato in Italia dal giugno 2002 al dicembre 2012, alla legislazione dello Stato italiano e il disposto del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, art. 1, comma 2, lett. a), per il quale diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del

medesimo comma 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017”.

Né i principi di assimilazione e di totalizzazione, affermati nel medesimo Regolamento, possono condurre a conclusione diversa da quella fatta propria dalla Corte territoriale.

Ed infatti la Decisione N. H6 del 16 dicembre 2010 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, istituita presso la Commissione delle Comunità Europee in virtù del Regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (art. 71) - decisione richiamata tanto nella pronuncia della Corte, come a corredo del secondo motivo di ricorso - dopo avere precisato, al punto 2, che “Il principio della totalizzazione prevede che i periodi comunicati da altri Stati membri vengano totalizzati senza che la loro natura sia messa in discussione”, al successivo punto 3 ha cura di ribadire che “Gli Stati membri restano tuttavia competenti - dopo aver applicato il principio della totalizzazione di cui al punto 2 - per determinare le altre condizioni richieste dalla loro legislazione per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale, tenuto conto dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 883/2004 - purché tali condizioni siano applicate in modo non discriminatorio - e tale principio non è pregiudicato dall'applicazione dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 883/2004” e cioè dalla disciplina sulla “totalizzazione dei periodi”.

Tali nette conclusioni risultano, d'altra parte, in linea con i “considerando” n. 4 e n. 5, perché se nel primo di essi è sottolineata la necessità che “quando si applica il principio della totalizzazione dei periodi, come stabilito dall'art. 6” del Regolamento sia garantito “che i periodi assicurativi comunicati in quanto tali da uno Stato membro siano accettati dallo Stato membro destinatario senza metterne in discussione la natura”; nel secondo (“considerando” n. 5) è sottolineata “al tempo stesso” la necessità che sia fatto salvo il “principio secondo il quale gli Stati membri restano competenti per determinare le condizioni previste dalla loro legislazione nazionale per il riconoscimento delle prestazioni di sicurezza sociale” e che tale principio non venga “messo in discussione dal principio della totalizzazione” così che “lo Stato membro destinatario deve, in primo luogo, accettare tutti i periodi comunicati in quanto tali per superare eventuali ostacoli all'apertura di un diritto e poi, in secondo luogo, determinare se vengono soddisfatti gli ulteriori requisiti previsti dalla sua legislazione nazionale”.

Ne deriva la correttezza della sentenza impugnata, la quale non ha escluso che il bonus per lavori usuranti esercitati in Romania potesse formare oggetto di totalizzazione, ma ha ritenuto che di esso si potesse tenere conto solo nel quadro della legislazione italiana e secondo i requisiti dalla stessa previsti.

Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e della difficoltà di conoscenza delle fonti normative, anche comunitarie, implicate nella trattazione di essa.

(Omissis)
